

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 29 maggio 2013. L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese e non solo, in attuazione dell'art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 ("decreto semplificazioni").

(vedere file allegato D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

Cos'è l'AUA

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati^(*):

1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e, in particolare:
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati - di competenza della Provincia;
 - autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, di competenza del Comune;
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche - di competenza del Comune;
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche - di competenza del Comune;
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche - di competenza del Comune;
2. comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari) - di competenza della Provincia - e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari - di competenza del Comune;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia;
4. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia;
5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - di competenza del Comune;
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99) - di competenza della Provincia;
7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia.

^(*) con specifiche norme regionali da emanare, potranno eventualmente essere aggiunti, e quindi compresi nell'AUA, ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale.

L'AUA avrà **durata** pari a **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio.

CHI richiede l'AUA

Possono richiedere l'AUA:

- le Piccole e Medie Imprese (PMI) come individuate dall'**art. 2 del DM 18 aprile 2008**

DM 18 aprile 2005, articolo 2

"1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- hanno meno di 250 occupati, e
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- ha meno di 50 occupati, e
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- ha meno di 10 occupati, e
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio

Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000).

- gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), cioè le categorie di attività industriali che non rientrano tra quelle specificate nell'**Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.**;

QUANDO richiedere l'AUA

Salva la facoltà di adesione all'Autorizzazione in Via Generale (AVG) per le emissioni in atmosfera ^(*), i soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento DI ALMENO UNO dei titoli abilitativi previsti dal regolamento di cui al DPR n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.

(*) Nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla normativa di settore in materia di emissioni in atmosfera, si può aderire tramite SUAP all'AVG; il SUAP trasmette, per via telematica, tale adesione alla Provincia.

In tali occasioni,

➤ ...si DEVE richiedere l'AUA

L'AUA è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad almeno una delle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione agli scarichi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

➤ ...si PUÓ richiedere l'AUA

L'AUA è facoltativa se si tratta di attività soggetta solo a comunicazioni e/o AVG.

In ogni caso, la sola adesione all'AVG per le emissioni in atmosfera non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di AUA.

Attenzione:

In caso di istanza di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di un titolo abilitativo previsto dal regolamento che disciplina l'AUA e costituito da comunicazione e/o AVG, tale istanza dovrà essere comunque presentata tramite SUAP e accompagnata dalla dichiarazione da parte del soggetto richiedente dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui risulta già in possesso, specificando che non risulta soggetto ad AUA e non intende avvalersene (perché non titolare di autorizzazioni, ma solo di comunicazioni e/o AVG).

Se non risulta in possesso di:

- autorizzazione agli scarichi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;

il soggetto gestore può non avvalersi dell'AUA; altrimenti dovrà presentare apposita domanda di AUA.

Attenzione:

L'eventuale procedura di screening deve essere espletata preventivamente e con esito positivo alla presentazione della domanda di AUA.

In altre parole, nel caso di progetto sottoposto a procedura di screening, l'AUA può essere richiesta solo dopo che tale verifica si sia conclusa con decisione di non assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

QUANDO non si può richiedere l'AUA

L'AUA non può essere richiesta:

- se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale;
- se il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) con esito negativo e, quindi, assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

A CHI e COME si chiede l'AUA

La domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente.

Lo SUAP trasmette la domanda di AUA alla Provincia, che è l'Autorità competente, e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA.

Trascorsi 30 giorni, in assenza di comunicazioni, la domanda di AUA si intende correttamente presentata.

Modello di domanda AUA

In mancanza del modello semplificato e unificato che dovrà essere adottato con apposito Decreto Ministeriale, per la presentazione della domanda di AUA dovrà essere compilato l'**apposito modulo**, corredato dai necessari allegati contenenti tutti i documenti, le dichiarazioni e le attestazioni richieste dalle vigenti norme di settore, con le semplificazioni previste, in relazione ai titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere con l'AUA.

(vedere file allegato Modulo istanza AUA)

Allegati al modulo domanda AUA

1) Per la cartografia da allegare con l'individuazione su Carta Tecnica Regionale dello stabilimento/impianto e dell'area di pertinenza e per la compilazione dell'allegato "Dati generali impianto" si può consultare la cartografia di base sul web nel sito ufficiale della Provincia di Ravenna agli indirizzi:

<https://secure.provincia.ra.it/mokaWeb92/applicazioni/CartBa>

<http://gis.provincia.ra.it/gis/QuadroPlanoAltimetrico/default.aspx>

Oltre la consultazione è possibile effettuare stampe delle mappe visualizzate sulle quali posizionare quanto richiesto.

Per chiarimenti e informazioni sull' utilizzo del software si possono contattare: Stefano Tamburri del Settore Ambiente e Territorio (tel. 0544/258167, e-mail stamburri@mail.provincia.ra.it), Carla Ascani del SIT (tel. 0544/258168, e-mail cascani@mail.provincia.ra.it).

2) Per la verifica urbanistica e per la verifica del sistema dei vincoli e delle tutele consultare i piani comunali.

3) Per i titoli abilitativi in materia ambientale di competenza della Provincia, si rimanda alla modulistica di riferimento disponibile nelle singole sezioni tematiche, di cui si indicano di seguito i link.

allegato A - scarichi acque reflue

Per gli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, di competenza della Provincia: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/COME-FARE-PER/Ambiente/Acque-Scarichi-acque-reflue-industriali-e-assimilate-alle-domestiche-e-acque-di-dilavamento>

Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati, di competenza della Provincia: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/COME-FARE-PER/Ambiente/Acqua-Scarichi-di-acque-reflue-urbane-attraverso-reti-fognarie>

Per gli scarichi di competenza comunale, consultare i siti internet dei Comuni.

allegato B - utilizzazione agronomica effluenti d'allevamento ed altri fertilizzanti azotati:

<http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/COME-FARE-PER/Ambiente/Acqua-Utilizzazione-agronomica-effluenti-d-allevamento-ed-altri-fertilizzanti-azotati>

allegati C e D - emissioni in atmosfera

⇒ Emissioni da impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/COME-FARE-PER/Ambiente/Aria-Emissioni-da-impianti-a-ciclo-chiuso-di-pulizia-a-secco>

⇒ Nuovi impianti e/o modifica impianti con emissione in atmosfera: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/COME-FARE-PER/Ambiente/Aria-Nuovi-impianti-e-o-modifica-impianti-con-emissione-in-atmosfera>

allegato E - valutazione di impatto acustico

La competenza su questo titolo ricompreso im AUA è del Comune. Occorre verificare presso il Comune territorialmente competente la documentazione da presentare all'interno della domanda di AUA.

allegato F - utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

<http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/COME-FARE-PER/Ambiente/Acqua-Autorizzazione-all-utilizzazione-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura>

allegato G2 - attività di recupero rifiuti

<http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/COME-FARE-PER/Ambiente/Rifiuti-Recupero-rifiuti-non-pericolosi-in-procedura-semplificata>

4) Per gli allegati in adempimento alla normativa antimafia si applicano i seguenti criteri:

- il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi (art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 59/2013), dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 59/2013), dell'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del DLgs 152/2006 (art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 59/2013), ovvero le comunicazioni/nulla osta di cui all'art. 8 commi 4 e 6 della L.n. 447/1995 (art. 3 comma 1 lett. e) del DPR 59/2013) sono escluse dall'ambito applicativo della normativa antimafia. Pertanto se l'istanza di AUA ricomprende solo tali titoli, non vanno allegati documenti antimafia;

-la comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del DLgs 152/2006 in materia di utilizzazione agronomica (art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 59/2013) e la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del DLgs 152/2006 (art. 3 comma 1 lett. g) del DPR 59/2013) sono soggette alla normativa Antimafia qualora tali attività rappresentino l'attività imprenditoriale dell'impresa; in tal caso l'Impresa potrà avvalersi dell'autocertificazione di cui all'art. 89 D.Lgs. 159/2011 (si ricorda che l'autocertificazione è esclusa per i casi in cui è richiesta l'informativa antimafia);

-il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (art. 3 comma 1 lett. f) del DPR 59/2013) è soggetto alla normativa Antimafia qualora tali attività rappresenti l'attività imprenditoriale dell'impresa; in tal caso l'Impresa non potrà avvalersi dell'autocertificazione ma va allegata la

DICHIARAZIONE sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) e, solo per Società di capitali, l'AUTOCERTIFICAZIONE Organo di vigilanza

Semplificazioni nella compilazione della domanda di AUA per attività/impianti esistenti:

Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori di attività/impianti esistenti ricadenti nel campo di applicazione dell'AUA, per la compilazione della domanda di AUA e dei relativi allegati è opportuno concentrarsi soprattutto sulla descrizione degli aspetti aggiornati o modificati rispetto alla documentazione già a suo tempo presentata per l'ottenimento dei singoli titoli abilitativi in materia ambientale, tenendo conto in particolare delle evoluzioni normative e del contesto ambientale/territoriale in cui si inserisce l'attività esistente, eventualmente intervenute dal momento delle precedenti istruttorie.

Rispetto alla documentazione già in possesso dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di rilascio dell'AUA e per cui non occorre fornire alcun aggiornamento ovvero ulteriori informazioni, sarà pertanto sufficiente l'attestazione da parte del soggetto richiedente che essa non ha subito modifiche, rispetto a quanto precedentemente dichiarato nelle istanze a suo tempo presentate, in relazione a ciascun titolo abilitativo in materia ambientale in essere e che dovrà essere sostituito dall'AUA.

N.B. Per il singolo titolo abilitativo in materia ambientale oggetto di rilascio, di formazione, di rinnovo o di aggiornamento, dovrà essere predisposto e presentato con la domanda di AUA il pertinente allegato, con le informazioni normalmente richieste per questo tipo procedura, utilizzando la modulistica vigente e disponibile.

Gli altri allegati, relativi ai titoli abilitativi in materia ambientale già in essere e da sostituire con l'AUA, sono da presentare con la domanda di AUA solo se occorrono aggiornamenti, evidenziando le modifiche intervenute, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.

In generale per quanto riguarda le planimetrie richieste, vista l'importanza che tali documenti rivestono anche in sede di ispezione, nel caso non venga allegata una versione aggiornata alla domanda di AUA, è necessario esplicitare chiaramente il riferimento alla versione che è da considerare ai fini del rilascio dell'AUA.

Attenzione:

Con la domanda di AUA può essere richiesto, qualora necessario, anche il titolo abilitativo edilizio di competenza comunale, compilando l'apposita modulistica richiesta da Comune/Unione dei Comuni territorialmente competente.

TEMPI per il rilascio dell'AUA

Si distinguono 2 casistiche:

1. **Se l'AUA non sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura...**

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente.

2. **Se l'AUA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura...**

Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente.

In ogni caso, possono essere richieste integrazioni, una sola volta. Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di AUA è archiviata. È possibile chiedere una proroga del termine indicato per le integrazioni, in ragione della complessità della

documentazione da presentare; in tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi anche per il tempo della proroga.

COSTI per il rilascio dell'AUA

Ai fini del rilascio dell'AUA, il soggetto richiedente è tenuto al versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitante sostituito dall'AUA.

La marca da bollo è unica. Se è necessario acquisire esclusivamente l'AUA, il bollo è sulla domanda di AUA.